

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

391° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1998

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
4 ^a - Difesa	»	13
7 ^a - Istruzione	»	17
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	22

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	34
Sul ciclo dei rifiuti	»	39
Schengen	»	45
Riforma fiscale	»	49

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	53
---	-------------	----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	55
---------------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 9 DICEMBRE 1998

337^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono il Ministro per le riforme istituzionali Amato e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3308) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

(2073) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Consiglio della regione autonoma Trentino-Alto Adige – Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino*

(2440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **TAROLLI.** – *Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il senatore PINGGERA prospetta l'opportunità di riaprire il termine per gli emendamenti, per un breve lasso di tempo.

Consente il relatore MARCHETTI, che propone di fissare un nuovo termine alle ore 12 di martedì 15 dicembre.

Concorda la Commissione, e il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

(3619) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERA ed altri. – *Inserimento nell'articolo 24 della Costituzione dei principi del giusto processo*

(3623) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FOLLIERI ed altri. – *Integrazione dell'articolo 24 della Costituzione*

(3630) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETTINATO ed altri. – *Modifica all'articolo 101 della Costituzione*

(3638) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SALVATO. – *Norme costituzionali in materia di giusto processo e di garanzia dei diritti nel processo penale*

(3665) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SALVI ed altri. – *Inserimento nella Costituzione dell'articolo 110-bis* concernente i principi del giusto processo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende la trattazione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 3 dicembre 1998.

Prosegue la discussione generale.

Il senatore FASSONE desume dai disegni di legge in esame e dalla discussione finora svolta in proposito un indirizzo condiviso per l'introduzione nella Costituzione dei principi contenuti nell'articolo 6, lettera c) della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Al riguardo egli osserva anzitutto che la considerazione degli strumenti pattizi internazionali dovrebbe essere estesa al Patto internazionale sui diritti civili e politici, più recente della citata convenzione. In ogni caso, le formulazioni tratte dalle convenzioni internazionali sono pressoché coincidenti e la motivazione del recepimento diretto in Costituzione non potrebbe essere fondata su una ritenuta difformità della legislazione nazionale da quei principi: le censure rivolte alla giurisdizione italiana in sede internazionale, infatti, non hanno mai riguardato eventuali carenze legislative, ma piuttosto alcune carenze funzionali, come quelle relative alla durata eccessiva dei processi. Si impone pertanto una prima riflessione sulla ragione effettiva sottostante alle convergenti proposte di integrare la Costituzione con i principi desunti da convenzioni internazionali; un motivo fondamentale e sostanziale appare quello di sottrarre alla giurisprudenza l'interpretazione del principio già affermato nell'articolo 24 della Costituzione circa la difesa quale diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. In proposito, occorre rilevare anche la possibile arretratezza di specificazioni costituzionali rispetto all'eventuale evoluzione delle stesse convenzioni internazionali cui si dovrebbe dar immediata attuazione nel corpo normativo fondamentale. Peraltro, le modalità di esplicitazione del diritto di difesa nelle formulazioni delle convenzioni internazionali hanno un margine di flessibilità, riferito soprattutto ai casi eccezionali di pericolo per la sicurezza pubblica e l'integrità della nazione, che non risulta recepito nelle proposte normative in esame. Nelle convenzioni internazionali, infatti, si rinvengono due livelli di garanzia,

uno assolutamente inderogabile, anche nei casi di pericolo per la nazione, ad esempio quanto al divieto della tortura, l'altro adattabile e graduabile con misure proporzionate, per quei casi eccezionali che non possono essere esclusi nella storia dei singoli paesi. Egli precisa di essere favorevole alla proposta di introdurre alcune disposizioni di specificazione del diritto di difesa nella Costituzione, ma considera preferibile un enunciato normativo non analitico ma di principio, con un rinvio mobile alle convenzioni internazionali e una clausola di salvaguardia di quel nucleo comunque indefettibile di valori tutelati, resistente anche a possibili evoluzioni degli strumenti pattizi internazionali. La considerazione appena svolta induce anche a valutare il problema della collocazione normativa opportuna; con alcuni disegni di legge si intende integrare l'articolo 24 della Costituzione: ma in quella sede, a suo avviso, potrebbero essere inserite disposizioni di principio derogabili solo da altre norme costituzionali, analogamente ad altri principi come ad esempio la libertà personale e l'inviolabilità del domicilio. Peraltro, nella stessa parte della Costituzione figurano i principi di legalità e di irretroattività delle misure penali, che le convenzioni internazionali escludono da qualsiasi deroga. Le sue valutazioni, dunque, non intendono perseguire un indebolimento delle garanzie ma riproporre la questione già assunta a fondamento di una importante sentenza della Corte costituzionale del 1982 che, affermando la legittimità delle cosiddette leggi di emergenza contro il terrorismo, richiamava la situazione eccezionale derivante dall'aggressione armata diffusa e continua contro le forze dell'ordine, esponenti dei poteri pubblici e altri inermi cittadini, assunta dal giudice delle leggi quale giustificazione per deroghe temporanee e limitate ad alcuni principi di garanzia. Proprio i caratteri di temporaneità, adeguatezza alla causa e ragionevolezza delle deroghe sono considerati intrinseci a queste ultime da parte delle stesse convenzioni internazionali. Un problema ulteriore riguarda la misura in cui la Costituzione può vincolarsi ad espressioni linguistiche di un ramo dell'ordinamento e caratterizzate da fattori contingenti e soggetti ad evoluzione; ricorda, in proposito, il riferimento già contenuto nell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, al mandato di cattura obbligatorio, istituito poi dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale nella valutazione delle relative disposizioni di legge ordinaria. Si può dare il caso, pertanto, di disposizioni contenute in Costituzione, che si rivelano nel tempo costituzionalmente illegittime, essendo fondate su istituti destinati ad evoluzioni ulteriori; sarebbe improprio, di conseguenza, mutuare un linguaggio legislativo soggetto a fattori evolutivi, ad esempio quanto alle categorie di processo e di procedimento, che già sono difformi nei due codici di rito. In particolare, l'enunciazione dei principi di immediatezza e concentrazione non è tratta dalle convenzioni internazionali, né fa parte in senso proprio dei principi del giusto processo: quanto all'immediatezza, essa è un dato normale ma non assoluto, cosicché in una interpretazione severa potrebbe risultarne un dubbio di legittimità costituzionale su istituti come la videoconferenza, l'incidente probatorio, le prove obiettivamente irripetibili, le intercettazioni telefoniche, esponendo la Corte costituzionale a nuove, ulteriori tensioni; circa il requisito della concentrazione, il riferi-

mento all'unità assoluta di tempo non di rado esige una deroga, per assicurare un frazionamento temporale funzionale e necessario. Occorre porre la massima attenzione, inoltre, sulla opportunità di non contraddire alcuni indirizzi legislativi maturi e condivisi, ispirati in particolare al principio di semplificazione. Sarebbe irragionevole, infatti, estendere tutte le garanzie previste nei disegni di legge a casi che non esigono tali presidi, come la volontaria giurisdizione, i procedimenti civili monitori, il processo minorile, il decreto penale di condanna, le procedure di archiviazione e di esecuzione, le decisioni proprie della magistratura di sorveglianza, quelle affidate ai giudici di pace, le declaratorie di amnistia e di indulto. Una riflessione è dovuta anche sulle nozioni di giudice terzo e di giudice imparziale, che non sono coincidenti. In conclusione, il tentativo apprezzabile di inserire nella Costituzione alcuni principi desunti dall'ordinamento internazionale in materia di giusto processo, va compiuto con equilibrio e misura.

Il presidente VILLONE osserva che le iniziative in esame non hanno lo scopo di contraddire la giurisprudenza della Corte costituzionale nè quello di seguire pedissequamente il contenuto delle convenzioni internazionali. A titolo personale egli considera già inclusi nella Costituzione molti tra i principi enunciati nei disegni di legge, purchè della stessa Costituzione sia data una lettura moderna, che però non sembra propria di alcuni indirizzi del giudice delle leggi. Si tratta di valutare, pertanto, quali garanzie debbano essere espressamente previste nella Costituzione.

Il senatore CENTARO condivide l'osservazione del Presidente e afferma che l'integrazione costituzionale non ha l'obiettivo di recepire le convenzioni internazionali in una sede normativa inappropriata nè quello di affermare una sorta di rivalsea su alcuni indirizzi della Corte costituzionale. Si tratta invece di assicurare ad alcuni principi fondamentali una espressione costituzionale compiuta, resa opportuna anche da quella nota sentenza della Corte costituzionale che ha dato luogo al dibattito in corso e ha obiettivamente richiamato l'attenzione su alcuni principi già contenuti in strumenti pattizi internazionali ma non pienamente realizzati nell'ordinamento. Alla legge ordinaria sarà comunque affidato il compito di articolare concretamente i principi di garanzia enunciati nella Costituzione e capaci di orientare la legislazione. Lo scopo, pertanto, è soprattutto quello di consolidare nel sistema processuale penale il principio accusatorio, in particolare sotto l'aspetto della effettività del diritto alla difesa. Appare centrale, in tale contesto, il problema della formazione, dell'acquisizione e della valutazione della prova, laddove il diritto di difesa deve trovare una esplicazione coerente, senza margini di interpretazione che ne possano limitare l'efficacia. Quanto ai casi di eccezione evocati dal senatore Fassone, essi vanno considerati nell'interpretazione sistematica, mentre i diversi passaggi del processo devono essere resi coerenti ai principi enunciati dalla Costituzione. Da ciò l'opportunità di integrare l'articolo 24 della Costituzione, poichè si tratta di rendere più espliciti i postulati e i corollari del diritto di difesa,

mentre nella seconda parte della Costituzione vi sono prescrizioni attinenti ad aspetti funzionali del processo che potrebbero anche non riguardare il principio del diritto di difesa. In merito alla formulazione dei disegni di legge egli considera tautologica la definizione di giudice imparziale, mentre reputa opportuno un riferimento alla terzietà del giudice, che affermi espressamente la distanza di questi dalla pubblica accusa. Quanto alle parti del processo, non è tanto in questione la pari dignità, ma piuttosto la parità delle posizioni, mentre è senz'altro preferibile escludere ogni riferimento a procedimenti speciali, quale fattore di eccezione. Egli concorda sulla necessità di specificare che le disposizioni in questione sono da riferire alla giurisdizione penale, poiché i processi civile e amministrativo sono prevalentemente in forma scritta, mentre sui requisiti di immediatezza e concentrazione non condivide i timori manifestati dal senatore Fassone, giacché una interpretazione equilibrata farebbe salvo un margine di adattamento e di flessibilità fondato su un principio tendenziale. Occorre, in sostanza, affermare in Costituzione i principi di garanzia che dovranno essere adattati, con flessibilità ma con coerenza, dalla legislazione ordinaria.

Il senatore SENESE ricorda che i temi in questione furono dibattuti nella Commissione parlamentare per le riforme costituzionali e la discussione di allora fece maturare un consenso molto esteso attorno a un nucleo di principi fondato sull'esigenza di inserire nella Costituzione alcune disposizioni desunte dalle convenzioni internazionali, ancorché ritenuti da taluni già inclusi nell'ordinamento positivo. All'opposto, si manifestò già allora un dissenso molto diffuso tra i giuristi, motivato dal ritenuto carattere superfluo, prolisso e rigido delle disposizioni di principio da inserire nella Costituzione. Si sosteneva, in proposito, che la prevalente esigenza di regolare i poteri processuali delle parti, specie in materia penale, fosse compito normativo proprio della legislazione ordinaria. A suo avviso, peraltro, le disposizioni di cui si tratta non hanno tanto la qualità di previsioni generali e astratte rispetto alla disciplina del processo quanto piuttosto quella di precetti relativi proprio ai poteri processuali delle parti. Ma soprattutto, occorre considerare la fondamentale circostanza che dopo quel dibattito venne approvata la legge n. 267 del 1997, che obiettivamente recepiva le indicazioni di metodo provenienti dalla dottrina e fu successivamente dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale. Si ripropone, pertanto, l'esigenza obiettiva di affermare in Costituzione alcuni principi e precetti di garanzia. Altre critiche all'impianto delle proposte normative in esame sono quelle appena formulate nell'intervento del senatore Fassone, concernenti in particolare l'asserita rigidità propria di integrazioni costituzionali desunte dall'ordinamento internazionale e la discutibile selettività di tale recepimento, che non tiene conto in particolare del problema delle possibili deroghe previste nei testi internazionali. Al riguardo egli rammenta che gli strumenti pattizi internazionali coinvolgono paesi dalla diversa configurazione politica e culturale, in alcuni dei quali vi è un rapporto notevolmente critico tra i principi di autorità e di libertà nella reciproca realizzazione. La posizione dell'Italia nel contesto internazionale, invece, è

stata tradizionalmente coerente nel negare la possibilità di prevedere in Costituzione l'eventualità di ridurre le garanzie processuali in ragione di eventi eccezionali, come ad esempio il terrorismo. Le situazioni di eccezione, peraltro, sono state considerate nella giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la ricostruzione del senatore Fassone. Quest'ultimo ha proposto una soluzione normativa fondata su un rinvio mobile e compiuto alle convenzioni internazionali, ma ciò incontra il problema del rango normativo assunto da tali convenzioni nel sistema delle fonti dell'ordinamento interno, dibattuto nella dottrina e ritenuto comune, in parte, anche ai rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento interno. Poichè si tratta di una questione ancora aperta, confermata anche dal mancato accoglimento nel trattato di Amsterdam della richiesta italiana di richiamare espressamente i principi della convenzione internazionale sui diritti dell'uomo, è senz'altro più saggio, a suo avviso, non interferire in tale dibattito, ma affermare quei principi largamente condivisi in Italia dalla cultura e dalla sensibilità costituzionali, con apposite e adeguate disposizioni costituzionali, che tengano conto del contenuto di verità proprio di alcune critiche. In particolare, va considerata con attenzione la censura di sovrabbondanza dei precetti in esame rispetto alle disposizioni delle convenzioni internazionali, problema già presente nel testo definito in sede di Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. In merito ai requisiti di immediatezza, di oralità e di concentrazione, ad esempio, occorre considerare che si tratta di principi desunti da una dottrina processuale nota e risalente ai primi decenni del secolo, i quali tuttavia hanno uno scarso contenuto precettivo e potrebbero avere effetti applicativi alquanto limitati, determinando anche notevoli inconvenienti funzionali, ad esempio nel giudizio di cassazione e nei riti abbreviati, ovvero rivelarsi sterili, poichè il principio di immutabilità del giudice nel processo, strettamente connesso al requisito dell'immediatezza, è senz'altro desumibile da altri precetti costituzionali. Si tratta, pertanto, di indicazioni tutto sommato fuorvianti, come anche quella, contenuta nel disegno di legge presentato dai senatori Follieri ed altri, secondo la quale la prova si forma al cospetto del giudice terzo; egli osserva, in proposito, che nel processo penale non si può escludere la formazione della prova fuori dal cospetto del giudice, come nei casi delle prove documentali, delle prove specifiche, dell'acquisizione del corpo del reato, delle intercettazioni telefoniche: altrettante fonti di prova formate non al cospetto del giudice, che non hanno mai suscitato un problema di garanzie. Occorre porre attenzione, dunque, alle possibili eccedenze normative, foriere di problemi di ardua soluzione, che non tengono conto soprattutto di un elemento fondamentale, consistente nella opportunità e nella necessità di limitare le garanzie della difesa in tema di formazione della prova alle questioni che concretamente emergono nel processo e cioè alle dichiarazioni cognitive provenienti da testimoni o da altri soggetti. Egli si dichiara conclusivamente favorevole alla riforma costituzionale di cui si discute, da limitare nel contenuto a quelle disposizioni che riguardano le prove cognitive e da collocare appropriatamente nella seconda parte della Costituzione, laddove sono svolti i principi generali enunciati nella Parte Prima.

Il senatore LISI dichiara la propria sorpresa per le critiche che provengono ai testi presentati, anche da coloro che pure li hanno sottoscritti. Riguardo alle considerazioni svolte dal senatore Fassone, non ritiene ingiustificata la costituzionalizzazione dei principi sul giusto processo, malgrado la Corte europea non abbia mai condannato l'Italia per qualche *deficit* normativo nella materia. L'Italia ha semmai tardato troppo a recepire in norme costituzionali i contenuti della Convenzione europea in modo da meglio determinare e specificare i diritti della difesa. Sostiene quindi che i principi in discussione non possono che essere fissati nel quadro dell'articolo 24 della Costituzione, anche per reagire a certe interpretazioni riduttive della giurisprudenza e della Corte costituzionale, la quale in qualche caso si è discostata dai valori propugnati dalla Convenzione predetta. I dubbi affiorati nel corso del dibattito suscitano qualche preoccupazione, ma egli confida in un'ampia convergenza.

Il senatore PELLEGRINO coglie nei vari interventi una certa astrattezza, dovuta forse ad una non sufficiente considerazione dell'occasione che ha accompagnato la presentazione dei disegni di legge. Da un lato l'arenarsi del progetto organico di riforma elaborato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali consiglia di procedere per temi limitati; dall'altro è opportuno recepire nella disciplina costituzionale aspetti che sono stati già regolati dalla legislazione ordinaria secondo modalità qualche volta al limite della Costituzione. Sotto questo profilo si tratta di far salve alcune innovazioni del nuovo processo penale, campo nel quale si è assistito a ripetuti interventi della Corte costituzionale, la cui giurisprudenza riflette forse la posizione anomala del pubblico ministero rispetto al modello accusatorio. Occorre allora rendere espliciti alcuni canoni per rendere costituzionalmente compatibile lo svolgimento del processo penale. Per queste ragioni, la modifica costituzionale concerne specialmente questo settore dell'ordinamento e non può mancare di una spiccata concretezza. Non lo preoccupa nemmeno il timore circa un'eventuale incostituzionalità consequenziale dei riti alternativi, in quanto la sperimentazione di questi procedimenti è subordinata al consenso dell'imputato, il quale può liberamente decidere di derogare a certe garanzie in vista di altri benefici. Non avrebbe nemmeno dubbi circa la possibilità di fronteggiare in modo adeguato eventuali emergenze, fidando nell'elasticità interpretativa.

Il relatore PERA, replicando agli intervenuti nel dibattito, osserva che questo ha registrato numerose convergenze, presupponendo le varie iniziative il lungo, ma proficuo, lavoro compiuto nella Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. In quella sede, malgrado l'approdo non abbia potuto rispecchiare le posizioni delle singole parti politiche, nondimeno si è registrato un consenso di fondo. L'ottimismo di allora può essere condiviso ancora oggi: la sentenza della Corte costituzionale sull'articolo 513 del codice di procedura penale ha quindi solo propiziato le varie iniziative, ben sapendo che molte delle esplicitazioni in esse contenute erano già racchiuse nella norma costituzionale e in atti internazionali ratificati dal nostro paese. Non si tratta quindi di una ri-

sposta polemica alla decisione della Corte. Nota poi che tutti i disegni di legge all'ordine del giorno presentano una parte comune, una matrice risalente al testo elaborato dalla Commissione parlamentare, ed alcune differenziazioni che giudica componibili. La prima di queste attiene alla collocazione sistematica della modifica, all'articolo 24 o agli articoli 101 e seguenti della Costituzione. Altre riguardano i principi di oralità, immediatezza e concentrazione, da alcuni reputati come ridondanti o non idonei a tutti i processi. Il giudice deve poi essere «terzo» e non solo «imparziale», perché così si era convenuto nella Commissione, dal momento che si era ritenuto prevalente il profilo istituzionale ed oggettivo della funzione sull'atteggiamento soggettivo del singolo. Circa le modalità di formazione o di valutazione della prova, fa presente che questo aspetto non compariva nel testo di riferimento. Sono queste le notazioni difformi emerse nel corso del dibattito mentre è rimasta del tutto sopita la questione dell'assetto del pubblico ministero. Propone quindi di assumere come testo base quello definito dalla Commissione parlamentare per le riforme, sul quale eventualmente operare in via emendativa.

Il ministro AMATO dichiara che il Governo è interessato al dibattito in corso, ritenendo giustificato l'obiettivo di includere nella Costituzione alcune specificazioni del diritto di difesa. Alcune delle differenziazioni riscontrate hanno un carattere metodologico più che di sostanza. Rileva comunque che la terzietà non dovrebbe essere caratteristica del solo giudice penale, ma di ogni giurisdizione. Propende poi per una collocazione della modifica nel quadro del diritto di difesa, tenuto conto della particolare posizione costituzionale del pubblico ministero, che rende in qualche modo difficile una completa parità processuale tra le parti. Osservando inoltre che le Convenzioni internazionali riflettono spesso un minimo comune denominatore di civiltà giuridica, conclude affermando che non dovrebbe alimentare timori eccessivi la possibile costituzionalizzazione di alcuni assunti della Convenzione europea.

Il presidente VILLONE ritiene ragionevole la proposta del relatore, di considerare come testo base la norma definita dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali all'articolo 130. La Commissione conviene su tale proposta ed il Presidente propone quindi il termine di giovedì 10 dicembre, alle ore 10, per la presentazione di eventuali emendamenti, i quali potranno essere illustrati nel corso della seduta già prevista della Commissione. L'esame e la votazione degli emendamenti stessi si svolgerà nella settimana successiva.

Il senatore BESOSTRI, nel ringraziare il senatore Fassone per il carattere maieutico del suo intervento, condivide la proposta del presidente Villone.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per giovedì 10 dicembre, alle ore 10, avrà inizio alle ore 11, con l'ordine del giorno già diramato.

La seduta termina alle ore 17,15.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE
NN. 3619-3623-3630-3638 E 3665**

Art. ...

La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, ispirati ai princìpi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti a giudice terzo. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata.

La legge assicura che la custodia cautelare in carcere venga eseguita in appositi istituti.

La legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire ai non abbienti il diritto di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

IL RELATORE

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1998

137^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
AGOSTINI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guerrini.**La seduta inizia alle ore 15,30.**PER UN PRONTO RISTABILIMENTO DEL PRESIDENTE GUALTIERI*
(A003 000, C04^a, 0007^o)

Il presidente AGOSTINI, rese note le precarie condizioni di salute del presidente Gualtieri, attualmente ricoverato presso l'ospedale di Cesena, esprime il più affettuoso augurio per un suo pronto ristabilimento ed un quanto mai prossimo ritorno in Senato.

Alle parole del presidente Agostini si associano il sottosegretario GUERRINI e, a nome di tutti i commissari, i senatori MANCA e UCCHIELLI.

SULLA NOMINA DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
(A007 000, C04^a, 0098^o)

Il presidente AGOSTINI, preso spunto della recente designazione a Capo di Stato Maggiore della Difesa del generale di squadra aerea Mario Arpino, manifesta il compiacimento suo e dell'intera Commissione per la scelta in favore di chi ricopre brillantemente l'incarico di Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica sin dal maggio 1995. Esprime piena soddisfazione per la significativa scelta del governo, che evidentemente ha voluto dimostrare l'apprezzamento sia per la persona dell'ufficiale che per l'intera Arma azzurra.

Auspica poi un incontro formale con il generale Arpino, non appena assumerà le funzioni, perchè possa illustrare ai senatori le linee portanti della sua azione futura.

Conviene unanime la Commissione.

SUI DISAGI PRESSO LA RAPPRESENTANZA MILITARE
(A007 000, C04ª, 0098º)

Il senatore DOLAZZA segnala la protesta del Maresciallo ordinario Pasquale Fico, rappresentante della categoria Sottufficiali all'interno del COCER Esercito, e la reazione del Ministero che sembra voglia far passare sotto silenzio il suo caso, consistente in uno sciopero della fame per non aver potuto presentare in un incontro ufficiale al Ministro le problematiche del personale. Chiede chiarimenti alle competenti autorità di governo.

Il presidente AGOSTINI prende atto della segnalazione e gli ricorda l'esistenza degli strumenti di sindacato ispettivo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma annuale di ricerca e sviluppo n. SGD/004/98 relativo al «Joint Strike Fighter» (JSF)». Partecipazione alla fase di «Concept Demonstration Phase» (CDP)» (n. 367)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge 4 ottobre 1998, n. 436. Esame e rinvio)
(R139 b00, C04ª, 0043º)

Riferisce il senatore UCCHIELLI il quale dichiara di apprezzare grandemente l'iniziativa degli Stati Maggiori e del Governo di chiedere il parere preventivo al Parlamento non per la costruzione, ma già solo per la fase di ricerca e sviluppo del Progetto in titolo. Sottolinea poi che nei primi anni novanta il nuovo scenario internazionale e un deficit di bilancio elevato hanno determinato l'amministrazione Clinton ad un drastico ridimensionamento delle forze armate degli Stati Uniti, senza tuttavia rinunciare alla supremazia del suo strumento militare rispetto a qualsiasi avversario. L'equazione «più efficacia con meno risorse» costrinse quindi il governo americano ad un sostanziale ripensamento nella formulazione della componente militare: oltre ai tagli del personale, dei mezzi e delle infrastrutture esistenti, venne imposto l'obbligo, per i futuri materiali in dotazione ad Esercito, Aeronautica, Marina e Marines, del più alto grado di comunaltà possibile.

Pertanto nel 1993 l'Aeronautica e la Marina statunitensi convergono verso un programma congiunto per un velivolo in grado di sostituire, dopo il 2010, sia i cacciabombardieri basati a terra che quelli imbarcati sulle navi portaeromobili. Il programma, denominato *JSF - Joint Strike Fighter*, aveva lo scopo di sviluppare una famiglia di velivoli, con un altissimo grado di parti comuni.

Tale progetto segna una discontinuità col passato sotto il profilo dell'atteggiamento tenuto dagli Stati Uniti rispetto alla cooperazione internazionale nei programmi militari. A differenza della costante preclusione ad altre nazioni al partecipare fin dalla fase di ricerca e sviluppo ad un programma di caratteristiche innovative, l'esigenza di ridurre gli altissimi costi di questo stadio progettuale ha spinto il Dipartimento del-

la Difesa a prevedere di coinvolgere il numero più elevato possibile di Paesi alleati. Sono stati pertanto elaborati quattro livelli possibili di partecipazione, con una differenziata graduazione dei costi e dei coinvolgimenti a livello governativo. Quella che si prospetta è una *informed partnership* che prevede la possibilità di accedere a tutte le informazioni del progetto allo scopo di comprendere e valutare l'utilità del velivolo rispetto alle specifiche esigenze del Paese che la sottoscrive, ma non consente di influenzare sostanzialmente i requisiti del programma.

L'interesse italiano al progetto *JSF* è giustificato dalla necessità per l'Aeronautica italiana di sostituire, a partire dal secondo decennio del prossimo secolo, i velivoli AMX ed una parte della flotta dei velivoli Tornado, così come rappresentato dal Capo di Stato Maggiore, Generale Arpino, durante l'audizione della Commissione Difesa del 3 dicembre 1997. Durante lo stesso arco temporale anche la Marina Militare dovrà dotarsi di un nuovo caccia, giacchè i velivoli presso di essa in dotazione avranno raggiunto il limite della loro vita operativa.

La bontà del programma *JSF* giustifica quindi il costo economico per il coinvolgimento del Paese senza tuttavia vincolare l'Italia ad alcun impegno né per le successive fasi del programma né per l'acquisizione del velivolo. Propone, quindi, l'emissione di un parere favorevole con due osservazioni, volte a favorire forme di garanzia per il coinvolgimento dell'industria euro-spaziale europea, e italiana in particolare, e ad assicurare l'informazione continua del Parlamento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SEMENZATO chiede chiarimenti in ordine alle finalità più intime del Progetto, che lo inducono a manifestare forti perplessità, specie alla luce del quasi sovrapporsi temporale di immissione in linea sia dell'EF2000 e sia del *JSF*, ponendo in essere quindi una parziale contraddizione strategica nelle scelte di fondo dell'Aeronautica Militare.

Chiede che il relatore fornisca chiarimenti intorno al numero di veicoli che verrebbero acquistati e desidera sapere a quando risalga la scelta dell'Aeronautica di entrare nel Programma.

Il senatore DOLAZZA contesta il ritardo con il quale il Governo ha chiesto il parere parlamentare, posto che entro il 31 dicembre 1998 scade il termine per sottoscrivere il *Memorandum of Agreement*: ritiene che sarebbe stato preferibile trasmettere anticipatamente il Programma in titolo per dar modo al Parlamento di studiarlo approfonditamente. Preannuncia quindi voto contrario al Programma, ma chiede chiarimenti intorno al vantaggio che residuerebbe, qualora si decidesse, ultimata la progettazione, di non procedere alla produzione e all'acquisto dei velivoli. Altresì desidera sapere in che misura quest'aereo sarebbe complementare dell'EF2000.

Il senatore PELLICINI reputa non sbagliata nel merito l'iniziativa all'esame della Commissione.

Il senatore MANCA chiede di approfondire le questioni poste dagli intervenuti per dar modo alla Commissione di varare con convinzione un parere favorevole.

Replica agli intervenuti il relatore UCCHIELLI, dichiarandosi d'intesa con i colleghi, ma fa presente che non va confuso il ruolo dell'EF2000 (di supremazia aerea) con quello del JSF (caccia d'attacco per volo radente).

Il sottosegretario GUERRINI manifesta la disponibilità del governo ad autorizzare l'incontro formale per un approfondimento con lo Stato Maggiore Aeronautica degli aspetti tecnici. Invita comunque la Commissione a tener conto soprattutto degli aspetti strategici di politica militare ed industriale, non tanto di quelli squisitamente tecnici.

Il senatore AGOSTINI propone di disporre per martedì 15 alle ore 14,45 un'audizione con il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica o con persona da lui delegata.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui beni pubblici nella disponibilità della Difesa e sui beni pubblici utilizzati dalla Difesa

(Esame)

(R048 000, C04^a, 0005^o)

Il presidente AGOSTINI rievoca la richiesta del senatore Semenza che in data 11 novembre propose l'istituzione dell'indagine conoscitiva sui beni pubblici nella disponibilità della Difesa e sui beni pubblici utilizzati dalla Difesa.

Conviene la Commissione, che approva il seguente elenco di persone da audire, una volta acquisito l'assenso del Presidente del Senato: *a*) il responsabile della Direzione del Demanio - Difesa; *b*) il direttore generale competente del Ministero dei Beni Culturali; *c*) il direttore generale competente del Ministero dell'Ambiente; *d*) il direttore generale competente del Ministero dei Lavori Pubblici; *e*) il direttore generale competente del Ministero delle Finanze; *f*) i Sopsintendenti delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Puglia.

La seduta termina alle ore 17.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1998

256^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i ministri della pubblica istruzione Berlinguer e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 5 novembre, dal Ministro della pubblica istruzione sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

(R046 003, C07^a, 0007^o)

Riprende il dibattito sulle comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione, sospeso nella seduta del 17 novembre scorso.

La senatrice BRUNO GANERI ricorda di aver già avuto occasione di esprimere il proprio consenso per l'intenzione, dichiarata dal ministro Berlinguer, di procedere settorialmente fino a comporre un mosaico organico di riforma. L'attenzione conferita a tematiche di grande rilievo, quali la parità scolastica e la riforma dei cicli, rischia tuttavia di relegare in secondo piano profili di altrettanta importanza come ad esempio la condizione degli studenti e quella dei docenti. Le condizioni in cui attualmente versa la scuola compromettono infatti gravemente il rapporto fra docenti e studenti, determinando una interruzione del dialogo intergenerazionale che nuoce al reciproco benessere. Sotto questo profilo, se l'avvio del processo riformatore aveva alimentato consistenti speranze, nel Governo sembra ora dominare un clima di rassegnazione che occorre contrastare con determinazione. Si impongono dunque da un lato l'individuazione di un adeguato sistema di autovalutazione, in grado di distinguere l'impegno profuso nell'attività didattica secondo *standard* il più possibile oggettivi, e – dall'altro – la sollecita definizione del disegno di legge sul precariato scolastico (già atto Senato n. 932, ora atto Camera n. 4754) con la corrispondente certezza in ordine al bando dei nuovi concorsi.

Il senatore ASCIUTTI chiede al Governo di chiarire nel dettaglio quali sono gli elementi di effettiva novità che caratterizzano il programma dell'attuale Governo e della maggioranza che lo sostiene rispetto a quello del Governo Prodi. Con riferimento all'innalzamento dell'obbligo scolastico, egli sottolinea infatti l'assenza di qualunque cambiamento rispetto all'intesa raggiunta dal precedente Governo che, a detta dello stesso Ministro, doveva rappresentare una sorta di corrispettivo per la ripresa della discussione sulla riforma dei cicli. Tali contropartite, se comprensibili politicamente, non sono tuttavia accettabili quando avvengono sulla pelle degli studenti, che ne divengono le prime vittime. L'innalzamento di un solo anno dell'obbligo scolastico rappresenta infatti, a suo giudizio, un'operazione priva di senso, soprattutto qualora si consideri che in molti piccoli centri non vi è una adeguata possibilità di scelta di indirizzi e che comunque gli studenti costretti a frequentare l'ulteriore anno di obbligo lo dovranno fare insieme a coloro che intendono invece completare il ciclo di studi superiori, danneggiandosi reciprocamente.

Quanto poi alla parità scolastica, egli chiede al Ministro di chiarire quali ne sono a suo giudizio i contorni, auspicando che egli non ne voglia sminuire il senso limitandolo alla norma sulla fornitura gratuita dei libri di testo inserita nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria da pochi giorni licenziato dalla Commissione bilancio per l'Assemblea.

Dopo aver fatto brevemente cenno alla riforma dei cicli scolastici, da lungo tempo all'esame della Commissione cultura della Camera dei deputati, egli si sofferma quindi sulla questione del precariato scolastico e sul connesso disegno di legge n. 932. A tale proposito, auspica un cambiamento che segni la diversità rispetto al passato conferendo la dovuta attenzione ai docenti intesi come lavoratori con professionalità di elevata qualità a rischio.

Egli rinnova poi le generali lamentele sollevate nel corso dell'esame della manovra di bilancio in ordine agli scarsi stanziamenti destinati all'edilizia scolastica, che testimoniano la discutibile sensibilità del Governo al riguardo; per quanto riguarda invece la riforma del Ministero, auspica che essa tenga nel dovuto conto la professionalità dei docenti.

Conclude invitando il Governo ad adoperarsi da un lato per creare un clima maggiormente costruttivo nel quale gli studenti possano essere più propositivi di quanto non siano attualmente e, dall'altro, per assicurare alla formazione professionale la stessa dignità della scuola secondaria superiore.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

SULLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 383 DEL 1998 CONCERNENTE L'ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI
(A007 000, C07^a, 0093^o)

Il senatore BERGONZI segnala l'opportunità che il ministro Zecchino riferisca quanto prima alla Commissione sugli intendimenti del

Governo in conseguenza della recente sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 23 novembre scorso, con la quale la Corte ha riconosciuto la legittimità del numero chiuso solo per quelle facoltà per le quali ciò è previsto dalla normativa comunitaria.

Il presidente OSSICINI avverte che per affrontare la questione sollevata dal senatore Bergonzi occorrerebbe la presentazione di un apposito atto di sindacato ispettivo, da inserire all'ordine del giorno della Commissione.

Il ministro ZECCHINO anticipa di aver indirizzato alla Conferenza dei rettori delle università una nota nella quale si invitano gli atenei a regolarizzare definitivamente le iscrizioni e le immatricolazioni disposte, con riserva, a seguito di atti assunti anteriormente al 13 agosto 1997, data di entrata in vigore del regolamento sugli accessi universitari; si invitano altresì gli atenei, a partire dall'anno accademico 1998-1999, a limitare la regolamentazione degli accessi ai soli corsi di laurea e alle sole facoltà per cui ciò è imposto a livello comunitario. È comunque intenzione del Governo adottare, in ossequio alla pronuncia della Corte costituzionale e nel rispetto dell'autonomia universitaria, una appropriata iniziativa legislativa, per regolamentare secondo criteri certi e definiti l'accesso ai corsi universitari contemplati da direttive europee.

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 4 novembre, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

(R046 003, C07^a, 0007^o)

Riprende il dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sospeso nella seduta dell'11 novembre scorso.

Il senatore MASULLO si sofferma anzitutto sulla prossima emanazione dei decreti di area, con i quali il Ministero si accinge ad indicare i criteri di massima sulla base dei quali le università delineeranno autonomamente i contorni delle rispettive attività didattiche. Si tratta, a suo giudizio, di un punto estremamente delicato che vede convergere, da un lato, il rischio di invasioni di campo rispetto all'autonomia universitaria e, dall'altro, il corrispondente rischio di una eccessiva genericità. Nella difficile individuazione della linea più corretta da seguire, il senatore Masullo invita quindi il Ministro a non fare eccessivo affidamento sulla sensibilità delle università ai processi di rinnovamento, che necessitano invece di robusti incoraggiamenti a livello centrale. L'università italiana è infatti ancora marcata da una netta separazione fra facoltà di tipo umanistico e facoltà di tipo scientifico, separazione che rappresenta una delle cause della inadeguata preparazione delle giovani generazioni rispetto alle esigenze del mercato del lavoro. Benché l'università non possa certamente più essere l'elemento di trasmissione di un sapere enciclopedico, prosegue, essa resta tuttavia il luogo ove le diverse discipline

entrano in rapporto fra di loro, pena il rischio di un ritorno agli istituti superiori di un tempo. Egli auspica pertanto che, con l'emanazione dei decreti di area, il Ministro sappia cogliere l'occasione per stimolare le università a superare i *curricula* tradizionali, impermeabili ai rapporti interdisciplinari, abbattendo gli steccati che attualmente separano i diversi settori della scienza.

Egli si sofferma quindi sul rapporto dell'università con il mondo circostante, prendendo atto dell'affermazione del Ministro secondo cui il 90 per cento del finanziamento delle università è di derivazione statale e auspicando una maggiore apertura a finanziamenti privati.

Quanto poi al reclutamento dei docenti, egli si dichiara in attesa delle prime applicazioni della nuova legge, sulla quale ha peraltro sempre manifestato il proprio pessimismo. Chiede tuttavia al Ministro le ragioni per cui alcuni dei concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della nuova legge siano ancora in corso, nonostante che perentori termini di legge escludessero tale eventualità.

Conclude auspicando una più proficua relazione fra università e ricerca scientifica, a tal fine cogliendo ad esempio l'occasione della nuova regolamentazione degli istituti di ricerca. Senza lasciarsi sgomentare dalla diffusa disoccupazione, anche intellettuale, che caratterizza la nostra epoca, occorre infatti prendere atto che la ricerca scientifica rappresenta la chiave di volta formativa e produttiva di una società moderna, anche e soprattutto con riferimento alle aree territoriali più svantaggiate.

Il senatore BERGONZI rileva che la differenza fra il sistema universitario italiano e quello di altri Paesi europei differisce non tanto con riferimento al numero delle immatricolazioni e delle iscrizioni, quanto con riferimento al numero dei laureati. Ciò dipende da inefficienze strutturali del nostro sistema di istruzione universitaria, che non registra modifiche sostanziali nonostante che l'onere del finanziamento si sia trasferito, in misura consistente negli ultimi anni, dallo Stato agli studenti, raggiungendo in taluni casi punte percentuali assai elevate rispetto al bilancio complessivo.

In una breve interruzione, il ministro ZECCHINO precisa che la contribuzione studentesca non può superare il 20 per cento della quota attribuita dal Fondo per il finanziamento ordinario.

Il senatore BERGONZI, riprendendo il proprio intervento, auspica controlli in questo senso e lamenta comunque che ad un incremento della percentuale di contribuzione a carico degli utenti non sia corrisposto un significativo salto di qualità dell'offerta didattica.

Egli individua poi quattro nodi cruciali cui occorre porre mano con urgenza: la riforma dello stato giuridico, la revisione del ruolo dei docenti, l'ottimizzazione del rapporto docenti-studenti, lo stanziamento di risorse adeguate. Per quanto riguarda la riforma dello stato giuridico, ricorda altresì che essa doveva accompagnare la riforma dei meccanismi di reclutamento, secondo un preciso impegno assunto in tal senso da

Governo e Parlamento. L'approvazione della sola legge sui concorsi ha invece determinato uno squilibrio, che va recuperato al più presto.

Quanto infine alla regolamentazione degli accessi ai corsi di laurea, a nome dei Comunisti italiani, si esprime in senso nettamente contrario a qualunque limitazione che esuli da vincoli imposti a livello comunitario e pertanto del tutto estranei alla volontà del Governo.

Secondo il senatore RESCAGLIO, l'università italiana – pur con tutti i suoi limiti – è comunque in grado di offrire una preparazione qualificata agli studenti che la frequentano. Quelli che mancano, a suo giudizio, sono adeguati investimenti da parte dei privati, atteso che gli investimenti statali sono pressoché analoghi a quelli degli altri Paesi europei.

In una breve interruzione, il ministro ZECCHINO indica, a tal fine, la via della defiscalizzazione dell'intervento privato.

Riprendendo la parola, il senatore RESCAGLIO manifesta poi il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dall'Osservatorio nazionale per la valutazione del sistema universitario e per l'intenzione dichiarata dal Ministro di voler seguire con attenzione il processo autonomistico al fine di evitarne derive anarchiche. Auspica infine maggiori agevolazioni per il diritto allo studio degli studenti appartenenti alle fasce sociali più deboli, per l'individuazione delle quali non ritiene che il redditometro sia lo strumento più adatto.

Conclude associandosi alle osservazioni già emerse con riferimento al rapporto fra studenti e docenti e stigmatizzando l'iniqua ripartizione territoriale degli stanziamenti per la ricerca.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 9 DICEMBRE 1998

250^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(2935) *Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi*
(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE, dopo aver informato che la Commissione bilancio ha espresso il richiesto parere sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in discussione, propone di acquisire l'*iter* già svolto in altra sede. Dopo un breve intervento del senatore LAURO e del sottosegretario ANGELINI la Commissione approva la proposta del Presidente.

Si passa quindi all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore LAURO rinuncia all'illustrazione degli emendamenti da lui presentati mentre il senatore CASTELLI illustra gli emendamenti della sua parte politica.

Il relatore, senatore VEDOVATO, dopo aver ritirato l'emendamento 1.2, illustra l'emendamento 1.2-*bis* invitando i senatori a ritirare tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1 sui quali, altrimenti, il suo parere è contrario.

Il sottosegretario ANGELINI si associa alle dichiarazioni del relatore.

Il senatore LAURO ritira l'emendamento 1.1 facendo tuttavia presente che l'emendamento 1.2-*bis* del relatore non sembra dare risposte alle necessità di risanamento strutturale del sistema dei trasporti.

Posto ai voti l'emendamento 1.2-*bis* è approvato.

Il PRESIDENTE dichiara preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

Sull'emendamento 1.0.1 tanto il RELATORE quanto il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario soprattutto per la proposta di far venir meno il parere del CIPE in relazione alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina.

Intervengono per dichiarare il loro voto favorevole sull'emendamento i senatori LAURO e BORNACIN.

Intervengono invece per esprimere il loro voto contrario i senatori CASTELLI e SARTO ed il senatore LO CURZIO che, nel prendere atto del parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, auspica tuttavia che una decisione sia presa su una questione così fondamentale per la Sicilia. Posto ai voti l'emendamento 1.0.1 è respinto.

Si passa quindi all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il RELATORE illustra l'emendamento 2.1 volto alla soppressione dell'articolo ed invita i senatori a ritirare tutti gli altri emendamenti.

Il senatore ROGNONI ritira l'emendamento 2.6.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 sono approvati. Il PRESIDENTE dichiara quindi preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore CARPINELLI ritira gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è approvato l'emendamento 2.0.3.

Si passa quindi all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore VEDOVATO, dopo aver illustrato l'emendamento 3.1, invita il senatore Falomi a ritirare gli emendamenti 3.2 e 3.3 che saranno inseriti nell'emendamento 3.0.3 che passa ad illustrare.

Il senatore FALOMI, accogliendo l'invito del relatore, ritira i due emendamenti.

Posto ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.1 è approvato.

Il RELATORE illustra quindi l'emendamento 3.0.1 sottolineando tuttavia che le parole: «di lire 5.813 milioni» devono essere sostituite con le parole: «di lire 7.813 milioni» e che le parole: «di lire 3.957 milioni» devono essere sostituite dalle parole: «di lire 2.000 milioni».

Il senatore BORNACIN chiede di rinviare il seguito della discussione per una più approfondita valutazione dei restanti emendamenti.

Il senatore SARTO si dichiara favorevole alla proposta del senatore Bornacin.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2935**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.1

LAURO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Allineamento aliquote contributive per le aziende di trasporto)

1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende di trasporto pubblico locale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico delle predette aziende sono rideterminate con riferimento a quelle medie del settore industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi.

2. Alle minori entrate per l'INPS derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede: quanto a lire 100 miliardi, mediante utilizzo delle somme residue per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonché per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; quanto a lire 70 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti all'INPS, per l'anno 1998, dalle minori spese previste per la disoccupazione agricola.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Allineamento aliquote contributive per le aziende di trasporto)

1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico delle predette aziende sono rideterminate con riferimento a quelle medie del settore industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi.

2. Alle minori entrate per l'INPS derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede: quanto a lire 73 miliardi, mediante utilizzo delle somme residue per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonché per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 88 miliardi, per l'anno 1998 e lire 9 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti all'INPS, per l'anno 1998, dalle minori spese previste per la disoccupazione agricola.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.2-bis

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1.

1.3

LAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nell'ambito delle disposizioni volte ad unificare tutte le gestioni pensionistiche all'interno dell'INPS, è avviata la procedura per definire, entro il 31 dicembre 1998 la liquidazione del fondo pensioni per il personale ferroviario istituito con legge 9 luglio 1908, n. 418. Entro il suddetto termine, la società Ferrovie dello Stato S.p.A., previo confronto con le Organizzazioni sindacali, è tenuta a predisporre un piano di razionalizzazione per rimuovere le eventuali condizioni di squilibrio strutturale del personale ferroviario, mediante l'utilizzazione di tutti gli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva e attraverso la riqualificazione e la valorizzazione del personale stesso. I costi della relativa operazione devono essere quantificati ed inseriti negli stanziamenti generali previsti annualmente dall'accordo di programma tra lo Stato e le FS S.p.a. per la parte corrente. In caso di necessità di integrazioni straordinarie per il perseguimento degli obiettivi e finalità di cui sopra, il Ministro dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri competenti, è tenuto a presentare apposito disegno di legge contenente le specifiche motivazioni e le prescrizioni normative cui gli stanziamenti straordinari sono destinati. In tale contesto, dovrà essere predisposta una disciplina attuativa di armonizzazione del sistema speciale previdenziale degli autoferrottranvieri, con particolare riferimento all'allineamento delle aliquote contributive dovute dalle aziende di trasporto pubblico locale e dal personale addetto a quelle medie dell'industria ed al conseguente aggiornamento dei trattamenti da corrispondere».

1.4

LAURO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 1998».

1.5

LAURO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Ministri competenti» aggiungere le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

1.6

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Lo stesso Commissario» fino alla fine del comma.

1.7

CASTELLI

Alla fine del comma 1, sostituire la cifra: «130» con «300».

1.8

LAURO

Sopprimere il comma 2.

1.9

LAURO

Sopprimere il comma 2.

1.10

CASTELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La società "Stretto di Messina" è trasformata da società pubblica in società mista in modo tale che possa proporre e sostenere in campo internazionale il *project financing* per la costruzione dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina senza il preventivo parere del CIPE.

2. La regione autonoma della Sicilia e la regione Calabria sono autorizzate alla realizzazione degli allacci, a propria cura e spesa».

1.0.1

GERMANÀ, LAURO, LA LOGGIA, D'ALÌ, SCHIFANI, CENTARO,
MUNGARI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

2.2

LAURO

Sopprimere l'articolo.

2.3

CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

2.4

LAURO

Sopprimere il comma 2.

2.5

LAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1982, n. 67, è prorogato al 31.12.2007. Gli interventi relativi alle spese infrastrutturali fanno carico all'Autorità portuale di Genova o a soggetti con essa convenzionati».

2.6 (Nuovo testo)

ROGNONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è aggiunto il seguente periodo: “Sulle navi inferiori alle 3.000 t.s.l. ed equiparate sulla base dei contratti collettivi di lavoro il numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione sarà di tre, tra cui obbligatoriamente il comandante”».

2.0.1

CARPINELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

“2-ter. Gli utili d'esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del precedente comma 2 rilevano, in misura corrispondente al 34 per cento dell'ammontare totale degli utili conseguiti, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al n. 1 di tale comma”».

2.0.2 (Nuova formulazione)

CARPINELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, primo periodo, le parole da: "nonché lo stesso personale" fino alle parole "dovuti per legge" sono sostituite dalle seguenti: "sono esonerate dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, inclusi quelli a carico del marittimo"».

2.0.3

CARPINELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "per l'anno 1997" inserire le seguenti: "nonché per i primi quattro mesi 1998"».

2.0.4

CARPINELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 152 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituito dal seguente:

“Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l'atto di nazionalità, o documento equipollente, è stato preso in consegna. Il passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalità o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto”».

2.0.5

CARPINELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“1. Nell'articolo 2, lettera a) della tariffa di cui all'allegato A) della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'aliquota è ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia, ad eccezione dei prolungamenti di dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di 60 giorni”».

2.0.6 (Nuova formulazione)

CARPINELLI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I progetti di costruzione di ferrovie metropolitane e relative varianti approvati dalla regione competente e dal Ministero dei trasporti e della navigazione possono essere realizzati anche in pendenza del procedimento di approvazione del piano dei trasporti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1969, n. 1042».

3.2

FALOMI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di migliorare la mobilità nelle aree urbane, le risorse previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205 possono essere destinate anche a tramvie ed altri sistemi di trasporto di massa nonché al controllo telematico della circolazione e della sosta nelle aree urbane di cui all'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122.

1-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui sopra, da realizzare nell'ambito dei piani di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, i comuni sono autorizzati a stipulare mutui quindicennali con onere di ammortamento assistito da contribuzione statale pari ad una rata annua costante posticipata inferiore di 1,5 punti percentuali del saggio applicato dalla cassa depositi e prestiti, utilizzando, allo scopo, le disponibilità di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 29 maggio 1989, n. 205».

3.3

FALOMI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a conferire incarichi di studi di fattibilità e di progettazione per i collegamenti internazionali intermodali nonché ad avvalersi di professionisti con specifica competenza per la valutazione tecnico-economica degli studi e progetti stessi anche nella fase di attuazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.813 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.957 milioni per l'anno 1999 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

3.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le somme relative ai limiti di impegno per gli interventi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211 iscritte nei capitoli 7279 e 7311 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, possono essere reiscritte alla loro scadenza nei corrispondenti capitoli ed impegnate entro il quarto esercizio successivo conformemente ai relativi piani di ammortamento».

3.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni varie)

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1982, n. 67, è prorogato al 31.12.2007. Gli interventi relativi alle spese infrastrutturali fanno carico all'Autorità portuale di Genova o a soggetti con essa convenzionati.

2. I progetti di costruzione di ferrovie metropolitane e relative varianti approvati dalla regione competente e dal Ministero dei trasporti e della navigazione possono essere realizzati anche in pendenza del procedimento di approvazione del piano dei trasporti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1969, n. 1042.

3. Al fine di migliorare la mobilità nelle aree urbane, le risorse previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205 possono essere destinate anche a tramvie ed altri sistemi di trasporto di massa nonché al controllo telematico della circolazione e della sosta nelle aree urbane di cui all'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente, da realizzare nell'ambito dei piani di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, i comuni sono autorizzati a stipulare mutui quindicennali con onere di ammortamento assistito da contribuzione statale pari ad una rata annua costante posticipata inferiore di 1,5 punti percentuali del saggio applicato dalla cassa depositi e prestiti, utilizzando, allo scopo, le disponibilità di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 29 maggio 1989, n. 205».

3.0.3

IL RELATORE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B40^a, 0036^o)

Il Presidente Mario PEPE preannuncia la convocazione, nel corso della prossima settimana, del gruppo di lavoro per il raccordo con le istituzioni regionali, per una seduta propedeutica alla preparazione di un successivo incontro di lavoro, da tenere nel più breve tempo possibile. A tale incontro saranno invitati il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, il Coordinatore dei Presidenti dei Consigli regionali e delle province autonome ed il Ministro per gli affari regionali. L'attività del gruppo di lavoro, che dovrà svolgersi in stretto coordinamento con le istituzioni regionali, assumerà una particolare importanza in relazione alle nuove competenze che saranno attribuite alla Commissione per effetto della modifica dell'articolo 102 del regolamento della Camera dei deputati, che sarà prossimamente esaminata da questa Assemblea.

Prende quindi la parola il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI, che, in relazione alla doppia lettura delle proposte di legge da parte della Commissione, che consegnerà per effetto della suddetta modifica regolamentare, pone il problema di una ottimale organizzazione dei lavori che eviti ogni inutile duplicazione. Ribadisce inoltre l'esigenza di dare maggiore incisività all'attività della Commissione.

Il Presidente Mario PEPE interviene quindi per precisare che in effetti lo spirito della modifica dell'articolo 102 del regolamento della Camera è soprattutto di permettere alla Commissione di esprimersi fin dalla prima lettura dei progetti di legge. Conferma, comunque, il suo impegno per rendere sempre più efficace l'attività della Commissione in tutte le sedi in cui è competente, precisando che i problemi, cui ha fatto cen-

no il deputato De Biasio Calimani, connessi alla migliore organizzazione dei lavori saranno affrontati una volta approvata la modifica regolamentare.

Il senatore Vittorio PAROLA, nel dare atto al Presidente di un forte impegno diretto alla ricerca di un più stretto e costruttivo rapporto con le istituzioni regionali, ritiene che, in questa fase, debbano essere individuate alcune problematiche in cui si riscontra una particolare carenza o difficoltà nel rapporto tra Stato e regioni, come, ad esempio, nel caso dell'edilizia residenziale pubblica.

Riprende, infine, la parola il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI per sottolineare l'esigenza che l'attenzione della Commissione, particolarmente in occasione delle missioni conoscitive, si orienti anche sul versante del rapporto tra le singole regioni e il sistema delle autonomie locali.

INDAGINE CONOSCITIVA SUL RUOLO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE NEL SISTEMA DELLE POLITICHE PUBBLICHE PER LE AREE DEPRESSE

(Deliberazione ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera e dell'articolo 48 del regolamento del Senato)

(R048 000, B40^a, 0002^o)

Il Presidente Mario PEPE ricorda che nella riunione del 19 novembre scorso l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato, in via preliminare, lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse. Con nota in data 3 dicembre scorso il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha espresso il suo consenso, suggerendo, in particolare, che l'indagine sia rigorosamente orientata sui profili di specifica competenza della Commissione allo scopo di evitare inutili sovrapposizioni con analoghe iniziative di altre commissioni e per far sì che l'indagine costituisca un contributo ulteriore e proficuo, soprattutto nella prospettiva dell'attuazione del processo di decentramento di cui alla legge n. 59 del 1997.

Scopo dell'indagine è, quindi, la definizione del ruolo complessivo del sistema delle autonomie nell'ambito di un problema – quello del riequilibrio regionale – che ha anche una dimensione nazionale e comunitaria e che sembra, a prima vista, difficilmente conciliabile con il principio della sussidiarietà e con le logiche di una programmazione dal basso. Nell'ambito di tale argomento, attuale e meritevole di uno specifico approfondimento anche alla luce del recente conferimento di funzioni alle regioni nei settori delle politiche industriali e di sviluppo, previsto con il decreto legislativo n. 112 del 1998, un ulteriore aspetto da affrontare è poi quello delle politiche che le singole regioni possono attuare per il riequilibrio socio-economico nell'ambito del proprio territorio.

Il Presidente precisa che saranno auditi, tra i soggetti istituzionali, gli esponenti delle regioni e degli organismi associativi degli enti locali,

il competente commissario europeo, il Ministro del tesoro e il Direttore del dipartimento per le politiche di coesione del Ministero del tesoro, esponenti del Cnel e delle organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori. Si intende invece contenere il contributo dottrinario a un numero limitato di esperti (sia di estrazione accademica, sia esponenti di associazioni di ricerca come SVIMEZ e FORMEZ), con l'intendimento esplicito di affrontare i temi e le questioni soprattutto sotto il profilo della loro rilevanza sociale e politica.

Si prevede di espletare l'indagine entro il 31 maggio 1999.

Sulla base di quanto riferito dal Presidente, la Commissione delibera, quindi, lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLE PROBLEMATICHE DI POLITICA LEGISLATIVA CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 126 DELLA COSTITUZIONE

(Comunicazioni - discussione e rinvio)
(A008 000, B40^a, 0013^o)

Il Presidente Mario PEPE, sulla base delle richieste formulate nel corso della seduta del 18 novembre scorso, riferisce sull'argomento in titolo. Ricorda, anzitutto, che lo scioglimento dei consigli regionali, in considerazione della peculiare posizione di autonomia che le regioni assumono nell'ordinamento costituzionale, costituisce una fattispecie eccezionale, che si realizza attraverso un procedimento articolato, nel quale il ruolo dell'Esecutivo viene controbilanciato dall'intervento parlamentare e del Capo dello Stato, in funzione di garanzia e coordinamento costituzionale. Come è stato sottolineato dalla dottrina, al di là delle singole ricostruzioni dell'istituto, l'elemento che appare prevalente è l'interesse dello Stato-ordinamento, con il quale può concorrere l'interesse stesso della regione alla corretta funzionalità del proprio organo elettivo. Da ciò emerge la profonda differenza con l'ipotesi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, in cui si evidenzia invece pienamente la supremazia dell'esecutivo nazionale sull'ente locale.

Sotto il profilo dei presupposti che permettono l'attivazione del procedimento, il Presidente ricorda che la Costituzione indica tre tipi di fattispecie, che, sia pure intesi in termini di tassatività, presentano un notevole margine di indeterminazione o elasticità. Con riferimento all'ipotesi del compimento di «atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge», emerge con chiarezza soltanto il carattere della tipicità della condotta, restando da definire il concetto di «gravità», il grado di «reiterazione» della violazione, la rilevanza delle violazioni omissive e dei profili soggettivi della responsabilità (assai delicati quando si è in presenza di atti imputabili a un organo collegiale). In ordine alle ipotesi di «dimissioni» e di «impossibilità di formare una maggioranza», si è posto il problema di fenomeni di ripetute crisi dell'esecutivo regionale, che determinano talvolta gravi disfunzioni dell'organo assembleare. Ancora più sfumata è poi la fattispecie delle «ragioni di sicurezza naziona-

le», anche perché essa non sembra riconducibile a situazioni direttamente imputabili al consiglio regionale.

Quanto al procedimento, esso è delineato dall'articolo 51 della legge n. 62 del 1953, che prevede un decreto motivato del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, preceduta dal parere della Commissione per le questioni regionali. La disciplina attuativa in questo caso non ha chiarito a chi spetti l'iniziativa del procedimento e se l'atto sia sostanzialmente presidenziale, governativo o «a complessità uguale».

Sulla base del breve esame condotto, il Presidente rileva che l'articolo 126 della Costituzione lascia un significativo spazio alla discrezionalità del legislatore in ordine alla puntuale delineazione delle fattispecie che legittimano la procedura di scioglimento. Egli, infatti, sottolinea che, in effetti, anche la legge n. 62 del 1953 non si è preoccupata dei profili sostanziali, quanto piuttosto di quelli strettamente procedurali.

Peraltro, senza voler entrare, in questa fase, nel merito della questione, il Presidente intende rimarcare una serie di elementi problematici. Pur accettando una ricostruzione unitaria dell'istituto dello scioglimento dell'organo regionale, è, a suo avviso, evidente con riferimento ad alcune fattispecie la funzione sanzionatorio-repressiva dello scioglimento, mentre in altre l'intervento statale tende soprattutto a restituire funzionalità all'organo consiliare. Inoltre, bisogna ricordare che l'attuazione dei profili sostanziali dell'articolo 126 della Costituzione può essere demandata sia al legislatore statale, sia, in una certa misura, all'autonomia statutaria delle singole regioni; a queste ultime, in particolare, per quanto riguarda le cause di scioglimento riconducibili all'impossibilità di funzionamento dell'organo. Un motivo preliminare di riflessione politica attiene dunque alla valutazione dell'opportunità di interventi statali in un campo che potenzialmente è suscettibile di un'esplicazione dell'autonomia statutaria regionale. In secondo luogo, a giudizio del Presidente, non si deve trascurare che l'assolvimento dell'ufficio elettivo da parte dell'eletto rappresenta una potestà, cioè un diritto-dovere da esercitare, almeno tendenzialmente, sino alla sua scadenza naturale. Inoltre, il mandato ricevuto dagli elettori non ha carattere imperativo e pertanto l'introduzione di meccanismi, anche legali, di revoca deve essere attentamente valutata.

Infine, il Presidente ricorda che a seguito delle recenti crisi che hanno interessato talune giunte regionali, sono stati presentati alla Camera diversi progetti di legge, tutti tendenti a estendere la cosiddetta clausola antiribaltone dagli attuali due anni a un quinquennio. Senza entrare, anche in questo caso, nel merito di tali progetti di legge di iniziativa di parlamentari sia di maggioranza che di opposizione, egli sottolinea che gli stessi – pur essendo direttamente afferenti a meccanismi elettorali – intervengono anche sulla configurazione della forma di governo regionale, nel senso di caratterizzarla come forma di governo parlamentare «di legislatura», in quanto il ritiro della fiducia e la conseguente crisi politica determinano una sorta di autoscioglimento dell'organo consiliare. Tale fattispecie deve essere attentamente approfondita, in quanto, se il meccanismo delineato può rappresentare uno strumento

dissuasivo rispetto a crisi non inevitabili, potrebbe anche, per converso, determinare effetti distorsivi sulla normale dialettica politica, magari provocando situazioni di blocco istituzionale, ove all'esigenza di modificare formula e coalizione politica si contrapponesse l'inopportunità di pervenire a nuove elezioni. Anche su questo aspetto, inoltre, deve essere valutata la possibilità di un'autonoma disciplina da parte dei singoli statuti regionali.

In conclusione, il Presidente auspica che sull'argomento in discussione la linea politica che sarà indicata dalla Commissione valorizzi il più possibile l'ambito di autonomia statutaria delle regioni. Si riserva, quindi, di presentare, al termine della discussione, una proposta di documento da sottoporre al voto della Commissione.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI, nel giudicare apprezzabile la posizione espressa dal Presidente, si domanda peraltro se non sia comunque possibile e opportuno conferire alle regioni il potere di decidere liberamente se estendere, o meno, ad un quinquennio la clausola di scioglimento automatico dei consigli regionali in caso di crisi politica delle giunte.

Il senatore Guido DONDEYNAZ afferma di condividere l'impostazione del Presidente, che valorizza al massimo l'autonomia statutaria delle regioni. Del resto, rileva che l'interesse che le singole regioni manifestano sulle problematiche riguardanti questioni che attengono al proprio assetto istituzionale – come ad esempio l'elezione diretta del presidente – è assai diversificato. Per tale ragione egli ritiene che sia giusto riconoscere ad ogni regione il potere di decidere in ordine a tali questioni, secondo le proprie esigenze e specificità.

Il senatore Armin PINGGERA concorda a sua volta con l'esigenza di riconoscere una forte autonomia alle regioni, anche per quanto riguarda il sistema elettorale. Dopo aver ricordato, in particolare, che nelle regioni a statuto speciale la preferenza per il sistema proporzionale è strettamente connessa alla presenza di minoranze linguistiche, sottolinea come il valore dell'autonomia sia sempre correlato ad una più forte responsabilizzazione dei soggetti che ne sono investiti.

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13.

Sulla pubblicità dei lavori.
(R033 004, B37^a, 0066^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla regione Puglia (relatore: senatore Giovanni Polidoro).
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda che, nella seduta del 19 novembre scorso, il relatore ha illustrato la bozza del documento in titolo, preannunciando che vi avrebbe apportato nei giorni successivi alcune lievi modifiche: esse riguardano una breve integrazione del quadro di sintesi delle audizioni svolte in Puglia dalla Commissione, alcune indicazioni suppletive sul piano regionale di emergenza e sui bacini di utenza, nonché una succinta nota contenente alcune valutazioni conclusive.

Il senatore Giovanni POLIDORO, *relatore*, illustra le modifiche apportate al testo secondo quanto testè riferito dal Presidente Scalia, sottolineando che esse tengono anche conto di quanto emerso nel corso dell'audizione del 12 novembre scorso del presidente della giunta regionale della Puglia Distaso e del presidente della commissione scientifica per l'emergenza socio-economico-ambientale Ganapini.

Il senatore Giuseppe SPECCHIA, dopo aver ringraziato il relatore ed i collaboratori della Commissione per l'esauriente lavoro svolto,

svolge alcune considerazioni sulle parti della proposta di relazione che si occupano delle risultanze dei sopralluoghi svolti dalla Commissione e dell'audizione del presidente Distaso svoltasi il 12 novembre scorso.

Nel settore dello smaltimento dei rifiuti, in Puglia sono stati compiuti negli ultimi due anni evidenti passi in avanti, anche se essi non possono dirsi del tutto risolutivi delle complesse problematiche sul tappeto, avendo ancora la discarica un ruolo preponderante nella destinazione dei materiali. Pur con i progressi registrati, esprime la necessità che siano anche compiuti miglioramenti sostanziali sotto il profilo della quantità e della qualità della raccolta differenziata.

Un altro aspetto che considera assai importante riguarda la lotta alla criminalità organizzata che, nel settore dei rifiuti, mostra notevole vigore: apprezza quanto viene espresso nel testo sulle caratteristiche delle organizzazioni malavitose e sugli strumenti opportuni per combatterle, anche se deve purtroppo condividere il fatto che gran parte della magistratura non possiede la «cultura» in materia ambientale necessaria a contrastare con efficacia le attività illecite.

Con queste premesse, esprime un parere decisamente favorevole sulla proposta di relazione in esame.

Il Presidente Massimo SCALIA osserva che, nel settore dello smaltimento dei rifiuti, la situazione emergenziale in Puglia si protrae da tempo, anche se deve riconoscere che per il futuro le istituzioni regionali stanno predisponendo una programmazione che si muove nella giusta direzione: emerge però un ostacolo assai importante, rappresentato dalla mancanza di certezza dei tempi necessari a rispettare le prescrizioni dettate dal «decreto Ronchi».

Anche per adeguare l'Italia con la maggiore speditezza possibile alle normative varate in sede europea, ritiene che un ruolo fondamentale della Commissione consista nel fornire agli organi commissariali ogni possibile supporto affinché siano accelerati gli adempimenti previsti.

Valuta positivamente l'interesse mostrato dal documento in esame per il comportamento complessivo dei commissari nominati dal Governo per sovrintendere alla gestione dello smaltimento dei rifiuti, con la considerazione che il commissariamento si rende certamente necessario ma va al di là dei tempi originariamente considerati sufficienti per avviare a soluzione le problematiche più rilevanti.

Osserva che i dati riferiti al 1996 registrano per le regioni meridionali una percentuale quasi insignificante riguardo alla quantità del materiale emerso dalla raccolta differenziata, in ogni caso ben lontana dalle prescrizioni normative, anche se deve essere sottolineato che la situazione negli ultimi due anni è sicuramente migliorata. Sarebbe forse necessario prevedere un legame fra la raccolta differenziata e la produzione di *compost*, anche considerando la vocazione agricola di gran parte dei territori meridionali.

Si tratta quindi di valutazioni complessive che riguardano non solo la Puglia ma gran parte dell'Italia, ed in tale direzione la Commissione deve sollecitare l'azione urgente del Parlamento e del

Governo: tali considerazioni potranno essere inserite dal relatore nelle conclusioni del documento.

Il senatore Giovanni LUBRANO di RICCO, facendo riferimento ad una problematica relativa non solo alla regione Puglia, ritiene che la Commissione debba occuparsi anche della destinazione finale del materiale proveniente dalla raccolta differenziata, nonchè del contenuto dei contratti stipulati in materia dalle amministrazioni locali.

Il Presidente Massimo SCALIA rileva che quanto sollevato dal senatore Lubrano di Ricco potrà essere adeguatamente esaminato nell'ambito del gruppo di lavoro, coordinato dal Vicepresidente Specchia, che si occupa delle normative a livello regionale e della comparazione dei piani di smaltimento dei rifiuti, anche se deve riconoscere che non si tratta tanto di varare nuove normative quanto di avere riguardo all'aspetto pratico connesso alla definizione dei contratti.

Il senatore Giuseppe SPECCHIA ricorda che le osservazioni del senatore Lubrano di Ricco sono emerse più volte nel corso delle audizioni, svoltesi nelle scorse settimane, dei rappresentanti delle gestioni commissariali pugliese e campana: il gruppo di lavoro da lui coordinato ha elaborato un questionario, che è stato già inviato alle amministrazioni locali, in cui vengono anche chieste notizie particolareggiate sulla raccolta differenziata dei rifiuti.

Il deputato Franco GERARDINI segnala l'opportunità di inserire nel documento alcune valutazioni sull'attività di controllo dei traffici transfrontalieri di rifiuti, soprattutto di alcune tipologie di essi, svoltisi nei porti pugliesi. Nell'audizione del presidente Distaso del 12 novembre scorso è emerso, fra l'altro, che tale attività di controllo non è efficace ed è quindi opportuno un approfondimento da parte del relatore, affinché la Commissione possa esprimere un preciso segnale di indirizzo agli organi commissariali ed agli enti locali sollecitando un loro maggiore impegno.

Il Presidente Massimo SCALIA, associandosi a quanto testè affermato dal Vicepresidente Gerardini, ricorda che il gruppo di lavoro da lui coordinato che si occupa dei traffici illeciti di rifiuti si sta occupando della materia, certamente molto complessa, anche considerando che tale traffico è sottratto alla «area Schengen»: sono emerse differenti valutazioni sul contenuto delle normative europea ed italiana in relazione al transito dei rifiuti sul territorio delle diverse regioni, a partire dai luoghi di entrata dei carichi.

Il senatore Giovanni POLIDORO, *relatore*, osserva che la Puglia costituisce la «porta» per l'entrata sul territorio italiano dei rifiuti provenienti in particolare dall'est e deve rilevare la debolezza dell'attività di controllo e di repressione delle forze di polizia e della magistratura; si chiede come sia possibile effettuare nella situazione data un controllo sui rifiuti provenienti da altri Paesi considerando le difficoltà connesse alla gestione dei rifiuti prodotti sul territorio regionale.

Il Presidente Massimo SCALIA preannunzia che la Commissione si adopererà con i soggetti istituzionali interessati affinché sia incrementato il controllo sul transito dei rifiuti nel territorio pugliese.

Nessun altro chiedendo di parlare, ritiene che giovedì 17 dicembre possa proseguire l'esame del documento ed eventualmente procedere alla sua approvazione, con l'avvertenza che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 18 di mercoledì 16 dicembre.

Audizione dell'ingegner Pietro Capodieci, presidente del CONAI.

(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA invita l'ingegner Capodieci a prendere la parola, in particolare sulla destinazione finale del materiale proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti e sulle difficoltà incontrate dal CONAI nei mesi scorsi in previsione della sua piena operatività.

Il presidente del CONAI, Pietro CAPODIECI, ritiene che la difficoltà maggiore sia quella di avviare concretamente un sistema complesso che affida all'organismo da lui presieduto un'attività di coordinamento ed ai consorzi di filiera, composti dai produttori dei materiali, un'attività di riutilizzo concreta: a tale proposito, precisa che gli statuti di tali consorzi sono stati approvati soltanto il 12 agosto scorso e che quindi c'è bisogno di un ragionevole lasso di tempo per il loro definitivo rodaggio.

Fornisce in seguito dati dettagliati sulle percentuali dei materiali risultanti dalla raccolta differenziata, precisando in particolare che nel settore delle materie plastiche si è assistito ad un aumento del 25 per cento del riutilizzo nell'ultimo anno, raggiungendo buoni risultati anche nelle regioni meridionali, negli anni passati attestate su percentuali assai basse. Si sofferma anche sull'attività dei centri di conferimento e dei centri di selezione, per la plastica ed il vetro, situati nelle aree meridionali.

Osserva che gli imballaggi riguardano l'intero sistema industriale ed è questo il punto centrale dell'azione di regolamentazione operata dal CONAI; esiste anche la necessità di definire il sistema per il reperimento delle risorse, essendo comprensibile che le amministrazioni locali ricevano somme *ad hoc* per l'avvio di un'attività così complessa.

Il Presidente Massimo SCALIA osserva che il livello assoluto della raccolta differenziata è da considerare basso e che deve essere assicurato l'effettivo riutilizzo del materiale.

Chiede poi notizie sull'inserimento nel CONAI del personale in passato utilizzato da Replastic nonché sull'attività dell'attuale consorzio di recupero della plastica.

L'ingegner Pietro CAPODIECI risponde dettagliatamente, soffermandosi in particolare sul contenuto degli accordi sottoscritti e da sotto-

scrivere con le organizzazioni industriali per il riutilizzo dei diversi materiali, carta, legno e plastica: trattandosi di procedimenti estremamente complessi ed essendo coinvolta una pluralità di soggetti, i tempi saranno necessariamente lunghi.

Formulati alcuni dati specifici sul totale della raccolta effettiva dei materiali, afferma che il CONAI non può continuare ad assumere la situazione debitoria di Replastic come ha fatto finora e che nei prossimi mesi si doterà di una struttura maggiormente funzionale.

Conclude fornendo dati sul recupero qualitativo e quantitativo nonché sulla termovalorizzazione nel settore della plastica, auspicando che il sistema industriale e le amministrazioni locali si rendano protagonisti di un passaggio epocale nel settore, da una gestione che definisce emotiva ad una gestione basata sui fatti concreti.

Il Presidente Massimo SCALIA si limita ad osservare che, nel campo della termovalorizzazione, un ruolo preminente è rappresentato dagli strumenti tecnologici, il cui affidamento è decisivo per disporre del sostegno delle popolazioni interessate.

Il senatore Giovanni POLIDORO chiede spiegazioni sugli accordi parziali già sottoscritti con l'ANCI per il riutilizzo dei materiali derivanti dalla raccolta differenziata.

Il deputato Franco GERARDINI, premesso che in Italia è eccessivo il numero degli imballaggi prodotti ma scarso quello degli imballaggi recuperati, definisce preoccupante la situazione debitoria risultante dalle passate gestioni dell'organismo che si è occupato del riutilizzo del materiale plastico, di cui è opportuno un approfondimento da parte della Commissione.

Rispetto ai tempi fissati nel decreto legislativo n. 22 del 1997, registra un ritardo nell'avvio del sistema di riutilizzo dei materiali, dovuto anche alle resistenze frapposte dall'intero sistema industriale, e considera positivamente la norma varata nelle settimane scorse sull'obbligatorietà dell'adesione ai consorzi di recupero.

Concludendo chiede notizie sull'accordo con l'ANCI per il recupero degli imballaggi e sui costi previsti, nonché sulla definizione del programma di prevenzione per il futuro.

Il Presidente Massimo SCALIA rileva che il ritardo nell'attuazione del decreto n. 22 del 1997 deriva, pressochè totalmente, dalle resistenze frapposte dal sistema industriale, che auspica vengano presto superate.

Dopo aver invitato l'ingegner Capodieci a fornire alla Commissione tutti i dati numerici relativi alle problematiche trattate nell'odierna seduta, ritiene che le esperienze in materia di altri Paesi, ad esempio la Germania, possano essere utilizzate anche in Italia.

Il senatore Giovanni POLIDORO, pur essendo di solito assai critico nei confronti del sistema industriale, non può non rilevare il comportamento irresponsabile dell'ANCI sul riutilizzo del materiale proveniente dalla raccolta differenziata.

L'ingegner Pietro CAPODIECI risponde diffusamente, sottolineando in particolare che anche l'ANCI, come le altre parti interessate, intende giungere al più presto alla conclusione dell'accordo; ritiene anche che l'Italia disponga di una tecnologia assai raffinata per il riutilizzo dei materiali e che l'obbligatorietà dell'adesione al CONAI, di recente varata, possa contribuire all'equilibrio dell'intero sistema del recupero.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il presidente del CONAI e lo congeda, affermando che la Commissione svolgerà un'azione di stimolo continua perchè siano raggiunti gli obiettivi fissati dalla vigente normativa.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, 10 dicembre 1998, alle ore 13, per ascoltare il sostituto procuratore della Repubblica di Avezzano, dottor Stefano Gallo.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

Interviene il Ministro degli affari esteri Lamberto Dini.

La seduta inizia alle ore 12,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B26°, 0021°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B26°, 0003°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI comunica che la senatrice Maria Grazia SILIQUINI ed il senatore Piero PELLICINI sono subentrati ai senatori Antonino CARUSO e Riccardo DE CORATO dimissionari.

Comunica altresì che è attivo un sito internet del Comitato parlamentare Schengen ospitato nel più ampio sito www.Parlamento.it, ove accanto ad una nota introduttiva che dà conto in sintesi del tipo di attività e dei compiti propri del Comitato, sono contenute le norme di interesse, e quindi la legge istitutiva, la Convenzione di Schengen, la Convenzione di Dublino ecc... È inoltre inserita la composizione del Comitato ed i resoconti, sommari e stenografici, dell'attività svolta, nonché altra documentazione di interesse, come ad esempio la relazione annuale del Governo per il 1997, la risoluzione del Parlamento europeo, sempre

del 1997, sul futuro di Schengen e saranno a breve inseriti anche gli Atti dei Convegni organizzati dal Comitato: quello del 3 aprile u.s. in occasione dell'entrata a pieno titolo dell'Italia nello spazio Schengen ed il FORUM istituzionale svoltosi il 1° ottobre u.s. in occasione dell'entrata in vigore della Convenzione EUROPOL.

L'alimentazione del sito avviene da parte della Segreteria del Comitato ed è pertanto gradito ogni suggerimento o integrazione che vogliate proporre.

Si tratta del resto di un utilissimo strumento di informazione per voi stessi, nel caso in cui dimentichiate le «carte a casa» e abbiate bisogno di consultare norme o documenti con urgenza, e uno strumento di informazione altresì per quanti vi chiedano materiale o delucidazioni sull'attività propria del Comitato.

Comunica altresì che i progetti di decisione che dovranno essere esaminati dal Comitato esecutivo Schengen il prossimo 16 dicembre sono stati trasmessi dal Governo in data 4 dicembre u.s. e sono pervenuti al Comitato con formale assegnazione da parte del Presidente della Camera in data odierna. Trattandosi di documentazione assai voluminosa, ritiene difficile poterla esaminare in tempi ristretti e comunque entro il 16 dicembre prossimo venturo. Propone pertanto di chiedere al Governo italiano – e al Ministro Dini, in particolare, oggi qui presente – il rinvio della decisione sui progetti di decisione in questione a norma dell'articolo 132, paragrafo 3 della Convenzione di Schengen, deplorando peraltro la necessità di dover ricorrere a continui richiami e solleciti per ottenere la dovuta tempestività nell'invio dei documenti stessi.

Pone quindi in votazione la seguente richiesta di rinvio della decisione.

Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di Schengen,

visti i progetti di decisione trasmessi dal Governo alle Camere in data 4 dicembre 1998;

trattandosi di documenti che ammontano ad alcune centinaia di pagine;

considerando che l'articolo 18, comma 4 della legge di ratifica 30 settembre 1998, n. 388 assegna al Comitato parlamentare 15 giorni di tempo per l'espressione del parere;

deplorando la non tempestività nell'invio documenti da parte del Governo nonostante i numerosi solleciti effettuati dal Comitato stesso in tal senso;

CHIEDE AL GOVERNO

il rinvio, a norma dell'articolo 132, paragrafo 3 della Convenzione di Schengen, delle decisioni concernenti i progetti di decisione assegnati in data odierna dal Presidente della Camera.

Il Comitato approva all'unanimità.

Indagine conoscitiva «sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'Unione europea»

Audizione del Ministro degli affari esteri Lamberto Dini

(R048 000, B26^a, 0002^a)

Dopo un intervento introduttivo del Presidente EVANGELISTI, il ministro degli affari esteri Lamberto DINI svolge un'ampia relazione sul tema in oggetto.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Anna Maria DE LUCA, Sandra FEI, Rocco MAGGI ed il senatore Antonio CONTE a cui risponde il Ministro DINI.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A007 000, B26^a, 0012^a)

Il deputato Sandra FEI, facendo seguito all'intervento svolto in precedenza, annuncia, anche in relazione agli accenni svolti dal Ministro Dini in merito alla vicenda Ocalan e alle più generali questioni del controllo dell'immigrazione clandestina e della lotta alla criminalità organizzata, la presentazione di un documento di considerazioni che potrà dal Governo essere valutato come un contributo del Comitato parlamentare Schengen in vista del prossimo Consiglio europeo dell'11 dicembre.

Il Ministro degli affari esteri Lamberto DINI si dichiara disponibile a ricevere un contributo in tal senso.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI nel considerare conclusa l'audizione del Ministro DINI nell'ambito dell'indagine conoscitiva «sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea», si riserva di comunicare al più presto al Ministro il testo del documento che verrà approvato.

Il deputato Sandra FEI dà lettura del seguente documento:

Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen in occasione dell'imminente Consiglio europeo di Vienna ritiene opportuno esporre al Governo le seguenti considerazioni al fine di promuovere una adeguata iniziativa del nostro Paese presso i *partners* europei:

1) necessità di sviluppare una forte coesione e rafforzare la cooperazione in ambito europeo nelle attività di controllo dell'immigrazione clandestina e di contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata connessa, nonché necessità di una più intensa cooperazione rispetto al controllo delle frontiere esterne. In tal senso è opportuno che le politiche di cooperazione in materia di sicurezza e di giustizia, in particolare previste dagli accordi di Schengen, abbiano adeguato sviluppo;

2) accelerare il processo di integrazione nel diritto comunitario dell'*acquis* di Schengen per dotare di più efficaci strumenti istituzionali, giuridici e politici lo spazio comune senza frontiere, che solo così potrà divenire una realtà effettiva e di tutela; adoperarsi altresì al fine di accelerare le ratifiche del Trattato di Amsterdam;

3) necessità di rivedere il sistema normativo Schengen eventualmente anche prima della conclusione del processo di integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea per rendere coerente all'attività delle magistrature nazionali le responsabilità e le iniziative governative, quindi rispetto all'alimentazione del sistema informativo Schengen e alle conseguenti decisioni in materia di estradizione;

4) in tal senso si ritiene che debbano esserci automatismi o deroghe concordate tra la segnalazione nel SIS per l'arresto ai fini dell'estradizione e la richiesta di estradizione stessa.

Il Presidente lo pone in votazione.

Il Comitato approva.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 14.

*SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME INTEGRATIVE DEL
DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241, IN MATERIA DI RIFORMA
DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE*

(Esame e rinvio)
(R139 b00, B14^a, 0022^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

L'onorevole Gaetano RABBITO, relatore, riferisce che lo schema di decreto legislativo in esame integra il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e della imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Con l'art. 1 viene revisionata la normativa sui centri di assistenza fiscale inserendo l'art. 15bis al decreto legislativo n. 241 contenente sostanziali modifiche all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, abrogando il primo comma dell'art. 9 e sancendo l'applicazione degli articoli 13, 14 e 15 alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Con l'art. 2 vengono abrogate le norme non più compatibili con la revisione dei centri di assistenza fiscale operata con l'art. 1, vengono estesi ai centri alcune prerogative dei consulenti del lavoro e viene indicata la copertura finanziaria del provvedimento.

L'art. 3 sancisce l'entrata in vigore al 1° gennaio 1999 delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 241.

L'art. 1 è di portata fortemente innovativa in materia di centri di assistenza fiscale.

Vengono istituiti i centri di assistenza fiscale alle imprese nella forma giuridica di società di capitali senza indicazione di capitale minimo; la Società può essere costituita dalle associazioni di categoria degli imprenditori, presenti nei Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o da associazioni di categoria degli imprenditori di rilevanza nazionale presenti in non meno di trenta province e con non meno del 5% degli iscritti appartenenti alla stessa categoria, iscritti nei registri tenuti dalla Camera di Commercio.

I centri devono avere per oggetto l'assistenza fiscale alle imprese associate alle organizzazioni socie ed in particolare:

la redazione e conservazione delle scritture contabili

la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e tutti gli adempimenti relativi.

Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'IRPEG tenute alla nomina del Collegio sindacale e quelle alle quali non sono applicabili gli studi di settore o svolgono attività per le quali non sono approvati gli studi di settore; fatta eccezione per le società cooperative e loro consorzi.

Il Centro ha l'obbligo di designare uno o più responsabili dell'assistenza fiscale fra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti o in quello dei Ragionieri, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Il responsabile, a richiesta del contribuente, rilascia un visto di conformità in ordine ai dati esposti nelle dichiarazioni predisposte dal Centro e in ordine alla documentazione a supporto, nonché la rispondenza fra le scritture contabili e la relativa documentazione; inoltre, a richiesta del contribuente, assevera che gli elementi contabili ed extra contabili, rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore inviati all'Amministrazione finanziaria, corrispondano alle scritture contabili e ad altra documentazione.

Il visto di conformità e l'asseverazione possano essere rilasciati, se richiesti dal contribuente, dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni relativamente alle dichiarazioni dagli stessi predisposte.

Il visto di conformità e l'asseverazione saranno a base di particolari modalità per l'esecuzione dei controlli e dei rimborsi da prevedersi con decreto del Ministero delle finanze.

Il Ministro delle finanze stabilirà con regolamento i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri di assistenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività propria, per l'iscrizione in apposito albo, per il trasferimento delle quote o azioni, sempre fra soggetti aventi diritto alla costituzione dei centri, ed i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Per le violazioni commesse sulla veridicità degli elementi forniti all'Amministrazione finanziaria o infedele visto di conformità e asseve-

razione vengono previste delle sanzioni pecuniarie da lire 500 mila a 5 milioni, la revoca dell'autorizzazione, la sospensione cautelare, fino alla inibizione della facoltà di rilascio del visto e della asseverazione.

Vengono inoltre definiti i Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati. Tali Centri, sotto forma di società di capitali senza indicazione di capitale minimo, possono essere costituiti dalle organizzazioni sindacali di lavoratori dipendenti e pensionati aventi complessivamente non meno di 50 mila aderenti, dai sostituti di imposta di cui all'art. 23 del DPR 600/73 con almeno 50 mila dipendenti o da associazioni di lavoratori promotrici di enti di patronato con non meno di 50 mila aderenti.

L'oggetto sociale dei Centri deve prevedere lo svolgimento di attività di assistenza fiscale in favore dei contribuenti non titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, ad eccezione del reddito di collaborazione coordinata e continuativa, in particolare la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e la cura degli adempimenti di carattere tributario.

I Centri nominano uno o più responsabili dell'assistenza fiscale scelti fra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti o dei Ragionieri con rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Il Ministero delle finanze stabilisce con regolamenti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'assistenza fiscale e per le iscrizioni in apposito Albo, nonché per la cessione delle quote o azioni fra i soggetti aventi diritto di istituire i Centri.

Il responsabile dell'assistenza rilascia, su richiesta del contribuente il visto di conformità dei dati contenuti in dichiarazione e la relativa documentazione.

I Centri, oltre alla predisposizione della dichiarazione e al visto di conformità, comunicano i risultati al sostituto di imposta e curano l'invio telematico delle dichiarazioni, previa consegna al contribuente di copia della dichiarazione stessa e del prospetto di liquidazione delle imposte.

I soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni rilasciano, su richiesta del contribuente, il visto di conformità sulle dichiarazioni da loro predisposte.

Vengono previste sanzioni pecuniarie e non, per il rilascio di infedele visto di conformità.

I sostituti di imposta devono tenere conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi predisposte dai centri, devono effettuare i relativi conguagli a credito o a debito dell'imposta.

I sostituti di imposta hanno la facoltà di prestare assistenza fiscale nei confronti dei loro sostituiti; ove non venga esercitata tale facoltà, hanno l'obbligo di consentire a terzi la raccolta dei dati e dei documenti necessari per l'assistenza fiscale.

Infine viene prevista una particolare certificazione tributaria per i titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, con gli effetti di ridurre a tre anni il termine di prescrizione per

gli accertamenti induttivi e gli accertamenti basati sugli studi di settore e di evitare, in caso di presentazione di ricorso, l'iscrizione a ruolo delle imposte e delle sanzioni amministrative prima della sentenza della Commissione tributaria provinciale.

La certificazione tributaria può essere rilasciata dai revisori contabili che siano iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei Ragionieri e dei consulenti del lavoro con anzianità professionale di almeno 5 anni e che abbiano rilasciato, al medesimo contribuente il visto di conformità e l'asseverazione.

Per il rilascio di certificazione tributaria infedele si applica la sanzione amministrativa da 1 a 10 milioni e la sospensione della facoltà di rilasciare la certificazione a seguito di tre violazioni nell'arco di un biennio.

Lo schema di decreto legislativo in esame ha notevole portata innovativa in materia in quanto, vengono istituiti enti e strumenti che devono fungere da valido supporto e di utilità sia per l'amministrazione finanziaria che per i contribuenti con l'obiettivo della modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire il Presidente Salvatore BIASCO rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1998

110^a seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 14,50.

(3160) Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati, Bonito ed altri; Migliori, Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri.

(Parere su emendamenti alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente Lino DIANA sostituisce il senatore Pastore nel riferire alla Sottocommissione: egli ritiene che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza, sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Il senatore PINGGERA solleva la questione del difficile reclutamento dei giudici di pace nella provincia di Bolzano: i problemi sono aggravati, in proposito, anche dal necessario requisito del bilinguismo. Propone, pertanto, di rappresentare alla Commissione di merito l'opportunità di integrare la normativa in esame con disposizioni di adattamento per quel territorio, da inserire preferibilmente tra le norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia.

Il senatore BESOSTRI si sofferma sull'emendamento 3.1, nel quale rileva una carenza in merito ai titoli preferenziali, per la mancata considerazione dell'esercizio pregresso della professione forense: ritiene che da tale omissione possa derivare una irragionevole disparità di trattamento.

La Sottocommissione, quindi, conviene nell'esprimere un parere favorevole, con le osservazioni formulate dal senatore Besostri e la segnalazione indicata dal senatore Pinggera.

La seduta termina alle ore 15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 10 dicembre 1998, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

- I. Seguito della discussione sulle questioni interpretative dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione a seguito delle recenti pronunzie della Corte Costituzionale in materia di conflitti di attribuzione

 - II. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:
 - Richiesta avanzata dal senatore Renato Meduri, in relazione al procedimento penale n. 2122/96 RGNR – n. 15/97 R. GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Reggio Calabria.
 - Richiesta avanzata dal senatore Maurizio Ronconi, in relazione al procedimento penale n. 1524/97 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Perugia.
 - Richiesta avanzata dal senatore Concetto Scivoletto, in relazione al procedimento penale n. 964/98 N.R. – n. 953/98 GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Messina.
 - Richiesta avanzata dal senatore Concetto Scivoletto, in relazione al procedimento penale n. 231/97 RGNR, pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modica.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 10 dicembre 1998, ore 11

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- LA LOGGIA ed altri – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- PIERONI ed altri – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).

- PIERONI e LUBRANO DI RICCO – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- SPERONI – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale (3636).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – PERA ed altri – Inserimento nell'articolo 24 della Costituzione dei principi del giusto processo (3619).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – FOLLIERI ed altri – Integrazione dell'articolo 24 della Costituzione (3623).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – PETTINATO ed altri – Modifica all'articolo 101 della Costituzione (3630)
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – SALVATO – Norme costituzionali in materia di giusto processo e di garanzia dei diritti nel processo penale (3638).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – SALVI ed altri – Inserimento nella Costituzione dell'articolo 110-*bis* concernente i principi del giusto processo (3665).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca – (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE – Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TAROLLI – Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione. (2941) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiaco; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).*
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- DIANA Lino - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale n. 204240 concernente variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio 1998 (n. 370).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 10 dicembre 1998, ore 10

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace (3160) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risul-*

tante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri).

- Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 (1247-ter) (*Derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CALVI ed altri. - Introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 445 del codice penale (3412).

III. Esame dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. - Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).
- FASSONE ed altri. - Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. - Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516)

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 10 dicembre 1998, ore 11

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 1999 (n. 365).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 10 dicembre 1998, ore 10,30

Procedure informative

- I. Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 5 novembre, dal Ministro della pubblica istruzione sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.
- II. Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 4 novembre, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.
- III. Comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.
- IV. Comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, sull'attuazione data all'ordine del giorno n. 9.2644.2, relativo al disegno di legge atto Senato n. 2644 recante disposizioni sui beni culturali, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 settembre 1997.

In sede deliberante

- I. Discussione congiunta dei disegni di legge:
 - PAGANO ed altri. - Disposizioni sui ricercatori universitari (3399).
 - MANIS ed altri. - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3477).
 - BEVILACQUA ed altri. - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori (3554).
 - CÒ ed altri. - Provvedimento per la docenza universitaria (3644).
 - II. Seguito della discussione del disegno di legge:
 - Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonchè il servizio di mensa nelle scuole (2287-bis-B) (*Risultante dallo stralcio deliberato dal Senato degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 10 dicembre 1998, ore 9,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi (2935).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 10 dicembre 1998, ore 12

Procedure informative

Interrogazioni.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 10 dicembre 1998, ore 9,30 e 14

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

– Proposta di nomina del Presidente dell'Ente Parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona Campigna (n. 81).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Giovedì 10 dicembre 1998, ore 15

Esame dello schema di relazione sui sopralluoghi effettuati da delegazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta all'Istituto Regina Elena (Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO) di Roma (30 aprile 1998) nonché alla sede dei laboratori scientifici dello stesso Istituto (14 ottobre 1998), nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Giovedì 10 dicembre 1998, ore 13

Procedure informative

Audizione della signora Aurelia Passaseo, Presidente del Coordinamento Nazionale per la Tutela dei Diritti dei Minori (CNTDM) e della Professoressa Anna Maria Dell'Antonio, Direttore del Centro Interdipartimentale di studi e ricerche per la tutela della persona del minore presso l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza».

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 10 dicembre 1998, ore 13,35

Votazione per l'elezione di un Segretario.

Audizione del Ministro della difesa.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 10 dicembre 1998, ore 13

Audizione del dottor Stefano Gallo, sostituto procuratore della Repubblica di Avezzano.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Giovedì 10 dicembre 1998, ore 14

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, del seguente atto:

- Proposta di relazione all'Assemblea sull'attività degli enti previdenziali e assistenziali nel periodo 1994-1997.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

Giovedì 10 dicembre 1998, ore 14

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante norme integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 10 dicembre 1998, ore 14,15

Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo recante riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
